

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1846)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 14 luglio 1971 (V. Stampato n. 1013)

d'iniziativa dei deputati BORGHI e RAMPA

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 luglio 1971

Trattamento assistenziale e previdenziale del personale impiegatizio e salariato del convitto « Vittoria Colonna » in Fano dell'Ente nazionale di assistenza magistrale

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il personale impiegatizio e salariato dell'Ente nazionale di assistenza magistrale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso il convitto « Vittoria Colonna », già convitto « Regina Elena » dell'Istituto nazionale « Margherita di Savoia » per gli orfani dei maestri elementari, può optare tra il mantenimento del trattamento assistenziale e previdenziale previsto dalla legge 5 aprile 1943, n. 298, e il trattamento previsto dalle vigenti norme per il restante personale dell'Ente nazionale di assistenza magistrale.

Art. 2.

Al personale impiegatizio e salariato dell'Ente nazionale di assistenza magistrale, assunto posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e assegnato a prestare servizio presso il convitto « Vittoria Colonna » in Fano, già convitto « Regina Elena » dell'Istituto nazionale « Margherita di Savoia » per gli orfani dei maestri elementari, si applicano le norme che regolano l'assistenza e la previdenza del restante personale dell'Ente nazionale di assistenza magistrale.

Art. 3.

Salvo quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge per i casi di opzione, la legge 5 aprile 1943, n. 298, è abrogata.